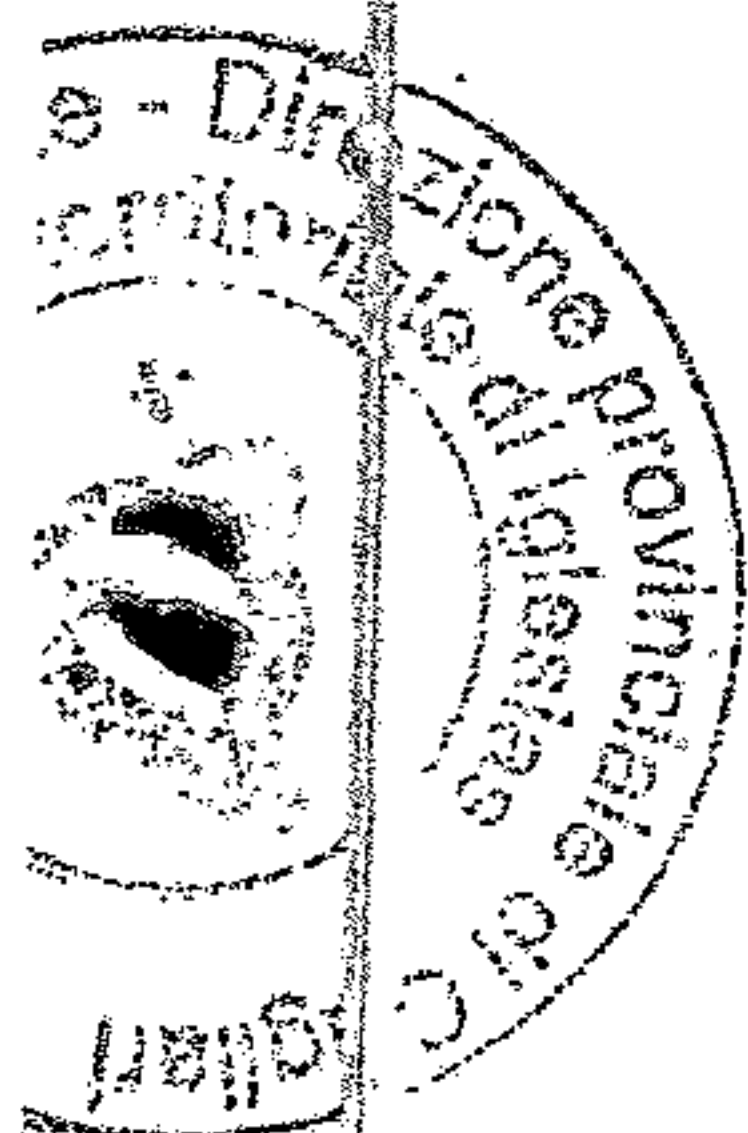




STATUTO SODALITAS

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

PREMESSA

L'Associazione Sodalitas, di ispirazione ai valori cristiani e senza fini di lucro, è stata costituita in Iglesias il 05 marzo 1988 con finalità di solidarietà e aiuto ai più bisognosi in ambito socio-sanitario e di pubbliche calamità.

In data 10 luglio 1998, in ottemperanza al Dlgs 460/97 ha adeguato lo statuto e assumendo la denominazione SODALITAS O.N.L.U.S.; tale denominazione viene registrata all'Agenzia delle Entrate a far data 05 gennaio 1999.

Con decreto 173 del 25 luglio 1995 è iscritta al numero 36 sul Registro Generale del Volontariato della Sardegna.

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 21 settembre 2020, e in data odierna dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. Adeguato ai sensi del Dlgs 117 del 03 luglio 2017 (legge sul terzo Settore) assume la denominazione di SODALITAS – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – (in seguito acronimo ODV) e consta di 26 articoli integrati da commi alfanumerici.

Ogni pagina è siglata dal Presidente su apposito timbro tondo Sodalitas ODV

Iglesias, 20 ottobre 2020



ART. 1: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, LOGO

1. Come dalla premessa, di cui fa parte integrante dello Statuto, è costituita ai sensi dell'art 36, 37 e 38 del Codice Civile e ai sensi del Dlgl 117 del 03.07.2017 e successive modificazioni e integrazioni l'Associazione SODALITAS ODV (Organizzazione di Volontariato). L'Associazione è apolitica, non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche; non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati.
2. Attualmente ha sede legale nel comune di 09016 Iglesias via Amelia Melis De Villa nr. 5; il trasferimento eventuale della sede legale in ambito dello stesso comune non comporta modifiche statutarie e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento comunicato la variazione agli Enti preposti.
3. Il segno distintivo dell'Associazione, costituito in forma circolare con bordo rosso e sfondo verde con al centro una croce latina di colore marrone che nasce da una luce bianca, e nella metà sottostante al centro un altro cerchio che occupa la circonferenza della croce con sfondo bianco e due mani che si stringono, una mano nera e una mano bianca. Nella parte superiore la scritta SODALITAS, nella parte centrale il recapito telefonico, nella parte inferiore O.D.V. e sotto O.D.V. la scritta Iglesias. Il logotipo della Sodalitas ODV, accompagnato o meno con le scritte interne, è segno distintivo dell'Associazione ed è al contempo marchio commerciale. Viene utilizzato per caratterizzare tutta la comunicazione istituzionale dell'Associazione, nonché le iniziative di tipo commerciale dallo stesso intraprese. Responsabile delle autorizzazioni all'utilizzo per qualsiasi forma è la Presidenza della Sodalitas ODV.
4. La durata della Sodalitas ODV è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 2: ATTIVITA' E FINALITA'

1. L'Associazione Sodalitas ODV svolge prevalentemente la sua attività solidale in ambito del territorio del Comune di Iglesias ma può esercitare tale opera anche in ambito Provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale istituendo, se lo ritiene necessario, proprie sedi distaccate o in collaborazione e/o supporto con altri ETS/ODV.
2. Le attività che l'Associazione intende svolgere prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previsto dall'articolo 5 del Dlgs 117/2017 ai seguenti commi:
 - a – Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 nr. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 nr. 104, e successive modificazioni;
 - b – Interventi e prestazioni sanitarie;

d – Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e – Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) Attività nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, dell'assistenza domiciliare e ospedaliera (sia direttamente che indirettamente), nel trasporto degli infermi, dei servizi a favore di portatori di handicap e della comunità in genere;
 - b) Consultori familiari per i singoli, le coppie, e i nuclei familiari rivolti anche ai meno abbienti (carcerati, persone in difficoltà o disagio sociale in genere, giovani e anziani) con l'ausilio di consulenti coniugali e familiari e professionisti anche esterni non appartenenti al Sodalizio;
 - c) Servizio sanitario di emergenza urgenza territoriale in convenzione con gli Enti preposti;
 - d) Servizio mensa a favore delle persone in stato di disagio e difficoltà sociale;
 - e) Servizio di raccolta e distribuzione gratuita agli utenti di capi di abbigliamento usati;
 - f) Promuovere, sia direttamente sia indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause della emarginazione sociale;
 - g) Promuovere la formazione di operatori e dei volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge la Sodalitas ODV;
 - h) Promuovere la cultura del primo soccorso nella popolazione, nelle scuole attraverso appositi corsi di formazione specifici;
 - i) Sensibilizzare l'opinione pubblica e la Pubblica Amministrazione in ordine ai problemi connessi al disagio socio-economico e culturale, attraverso la promozione e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca, l'organizzazione di dibattiti, corsi, conferenze, raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi preposti, anche presso le scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
 - j) Sviluppare ogni forma di collaborazione con altri ODV e /o del terzo Settore presenti nel territorio;
 - k) Svolgere l'attività anche a mezzo di altri ODV e/o del Terzo Settore che abbiano i medesimi fini istituzionali;
3. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 117/2017, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
4. Sodalitas ODV potrà esercitare anche attività diverse purchè strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale come previsto dall'art. 6 del Dlgs 117/2017; è compito del Consiglio Direttivo deliberare dette attività purchè si svolgano in conformità all'art. 6 del d.lgs 117/2017.
5. Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

- a) Mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- b) Amministrare e gestire i beni di sua proprietà, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo posseduti;
- c) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di affidamenti, prestiti e mutui, l'acquisto di terreni e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con società, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- d) Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- e) Stipulare convenzioni con Pubbliche Amministrazioni, Enti privati;
- f) Avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni;
- g) Costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- h) Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'Associazione, gli operatori dei settori di attività dell'Associazione e il pubblico in generale;
- i) Svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d'interesse dell'Associazione;
- j) Svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'Associazione, ivi compresa l'attività editoriale;
6. Per il raggiungimento degli scopi prefissi, Sodalitas ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento delle attività svolte; in ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti non può superare il 50% del numero dei volontari.

ART. 3: SOCI

1. Possono essere soci della Sodalitas ODV tutti coloro (liberi cittadini, altri ETS / ODV, Fondazioni, associazioni, Enti pubblici e privati) che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
2. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 del Dlgs 117/2017.
3. L'ammissione è valutata dall'Ufficio di Presidenza e deliberata, nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32 comma 2 del CTS, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato. In caso di rigetto della domanda, il C.D. comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla notifica del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima Assemblea utile.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei; la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile nemmeno per causa di morte.

6. Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

7. Le categorie dei soci sono:

a) **fondatori**: coloro che nella fase costitutiva hanno dato vita all'Associazione;

b) **ordinari**: coloro che annualmente versano la quota sociale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

c) **onorari**: coloro che si sono particolarmente distinti nelle attività sociali e abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione; (sono nominati dall'Assemblea e la quota viene versata dall'Associazione);

d) **volontari**: coloro che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. (Sono esentati dal versamento della quota sociale);

8. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti/doveri nei confronti dell'ODV.

9. L'appartenenza all'ODV ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi Rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ART. 4 : DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno diritto di :

a) essere informati e partecipare alle attività dell'ODV e controllarne l'andamento;

b) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo quanto previsto per legge;

c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;

d) accedere ai locali dell'Associazione e fruire dei servizi offerti.

2. I soci maggiorenni della Sodalitas ODV hanno il diritto di:

a) Eleggere gli organi direttivi e di essere eletti negli stessi (purchè iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni);

b) Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

c) Votare in assemblea ordinaria / straordinaria (purchè iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni);

d) Nell'assemblea ordinaria ciascun socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega altri tre soci, mentre nelle assemblee straordinarie può rappresentare due soci.

3. I soci minorenni – e fino al compimento della maggiore età – esercitano il diritto di voto tramite il rappresentate la potestà genitoriale. Non possono partecipare all'elettorato attivo;

4. Tutti i Soci hanno il dovere di:

a) rispettare il presente statuto e il regolamento interno;

b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

c) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'Associazione, dei Soci e dei Terzi;

d) versare la quota associativa secondo l'importo e modalità stabilite annualmente o effettuare l'attività di volontariato.

ART. 5: CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE.

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo (o altro Organo delegato) ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato.

2. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo.

3. Avverso eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione in forma documentata agli interessati e ne curerà la registrazione nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di socio si perde:

a) Per morte.

b) Per recesso volontario, che deve essere comunicato per iscritto con ricevuta certa (mano con firma in calce, Racc.AR, PEC);

c) Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV o da comportamento che arrechi pregiudizio all'immagine ed al buon nome dell'Associazione; deve essere comunicato per iscritto con ricevuta certa (mano con firma in calce, Racc.AR, PEC);

d) Per decadenza, mancato pagamento della quota sociali annuale, (per i soci ordinari) trascorsi 90 giorni dal sollecito scritto o altra forma di comunicazione elettronica; o per mancata opera di volontariato attivo da almeno 180 giorni consecutivi non giustificati (per i soci volontari).

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

7. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica di qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

ART. 6: GLI ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali della Sodalitas ODV:

a) Assemblea dei Soci;

b) Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);

c) Presidente;

- d) Organo di Controllo (eventuale in base all'art. 30 del Dlgs 117/2017)
- e) Organo di Revisione (eventuale in base all'art. 31 Dlgs 117/2017);

f) Segretario e Tesoriere (eventuali)

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti anche se soci dell'Associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 7: L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La Sodalitas ODV, nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.
2. È composta da tutti i Soci scritti nel libro soci da almeno 90 giorni ed in regola con il versamento della quota sociale o con l'attività di volontariato attivo.
3. È presieduta dal Presidente dell'ODV o in sua assenza dal Vice Presidente.
4. Di regola si riunisce presso la sede sociale, o su delibera del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea. L'Assemblea può avvenire anche in videoconferenza purché sia garantita la partecipazione certa degli associati in tutte le fasi assembleari.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Le votazioni di regola sono per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà a scrutinio segreto.
7. Si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:
 - a) Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) Nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) Approva il bilancio;
 - d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) Delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) Approva i Regolamenti interni;
 - g) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto;
 - h) Delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno 1/10 dei soci.
8. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria in ogni momento allo scopo di deliberare:
 - a) Sulle modifiche dello Statuto;
 - b) Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) Per spese improvvise eccedenti l'ordinario in misura superiore al 50% del bilancio di previsione.
 - d) Le convocazioni sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria, previa delibera del C.D., deve avvenire almeno 10 giorni prima attraverso posta ordinaria, fax, telegramma, sito web, posta elettronica, affissione in bacheca. La convocazione deve indicare giorno, luogo ed ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno su cui deliberare. Tra la 1^a e la 2^a convocazione devono trascorrere almeno 24 ore e non più di 30 giorni.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della Sodalitas ODV.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Sodalitas ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare svolge le seguenti attività:
- a) Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) Elegge il Presidente e Vice Presidente dell'Associazione;
 - c) Delibera sulle scelte delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
 - d) Redige e presenta all'Assemblea annualmente il bilancio e la relazione di missione;
 - e) Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) Delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
 - g) Delibera e sottopone per l'approvazione all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - h) Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - i) Delibera su assunzioni per lavoro di personale sia permanente che temporaneo e relativi compensi previsti per legge;
 - j) Delibera sui rimborsi ai soci / volontari;
 - k) Redigere il Regolamento Interno da sottoporre all'Assemblea;
 - l) Tenere aggiornato il libro soci e tutti gli altri registri previsti;
 - m) Delibera per l'ordinaria amministrazione, conferendo gli incarichi / deleghe al Presidente, al tesoriere, ad altri e quantifica/determina le spese di ordinaria amministrazione cui il Presidente è autorizzato a spendere senza convocare il Consiglio Direttivo;
 - n) Svolgere ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

ART. 9: IL PRESIDENTE

Eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un altro mandato consecutivo.

- a) È il rappresentante legale dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- b) Il suo mandato cessa per scadenza, per dimissioni volontarie o per revoca, per gravi motivi decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

- c) Nel caso di decadenza anticipata per qualsiasi motivo, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo e coopta il primo socio dei non eletti o viene cooptato altro Socio e, entro trenta giorni, si procede alla nuova elezione del Presidente fino al termine naturale del mandato; in caso di inerzia del Vice Presidente provvederà il consigliere più anziano di età.
- d) Dispone di un fondo cassa, quantificato annualmente dal C.D., per sopperire le piccole spese ordinarie / straordinarie. Comunque alla prima riunione utile ne informerà il C.D. affinché la ratifica sia valida.
- e) Può delegare, e in autonomia revocare, parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
- f) Se ritenuto opportuno nomina il Segretario e il Tesoriere.
- g) Nomina l'ufficio di Presidenza per le delibere urgenti e/o quotidiane che però necessitano di approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione, da un Consigliere, dal Segretario e da un delegato al servizio interessato di volta in volta. Può esserci altra figura da nominare all'occasione.
- h) In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 10: IL VICE PRESIDENTE

1. Eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e può essere rieletto.
2. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Nel caso di decadenza anticipata per qualsiasi motivo, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e coopta il primo socio dei non eletti o viene cooptato altro Socio e, entro trenta giorni, si procede alla nuova elezione del Vice Presidente fino al termine naturale del mandato.

ART. 11: SEGRETARIO e TESORIERE

Gli incarichi di Segretario e Tesoriere, se ritenuto opportuno avere tali figure, possono essere attribuite alla stessa persona.

- a) **Il Segretario**, scelto tra i soci, dura in carica 4 anni ed è nominato dal Presidente. Può essere anche un esterno o non far parte del Consiglio Direttivo, in questi casi non ha diritto di voto nelle riunioni del C.D. stesso.

Dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal C. D. dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa a tutte le sedute Assembleari e del Consiglio Direttivo, redige e firma i verbali.

- b) **Il Tesoriere**, scelto fra i Soci, dura in carica quattro anni ed è nominato dal Presidente. Può anche non far parte del C.D., in questo caso non ha diritto di voto nelle riunioni del C.D. stesso.

Al Tesoriere è demandato il compito di registrazione nei libri contabili di tutte le attività di cassa in entrata e in uscita, nonché la predisposizione dei bilanci consuntivi, preventivi, patrimoniali.

ART. 12 : I VOLONTARI

1. I soci *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfetario.

3. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei modi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.

ART. 13. I VOLONTARI OCCASIONALI

- a) **I volontari occasionali:** sono coloro che, a seguito di convenzione, vengono inviati da Enti Pubblici (UEPE, Comune, ecc.) per svolgere lavori di pubblica utilità, contribuiscono con il proprio impegno temporaneo e con scadenza definita, alla esecuzione di specifici progetti gestiti dall'Associazione anche in collaborazione con detti Enti. Il volontario occasionale può accedere in tutto o in parte, secondo quanto previsto dal progetto in esecuzione, ai servizi di formazione, copertura assicurativa, assegnazione DPI e quanto altro previsto per il socio volontario.
- b) il volontario occasionale durante il periodo del progetto in esecuzione non ha diritto di voto. Al termine del progetto, se intenzionato a proseguire come socio volontario / ordinario della Sodalitas ODV acquisisce tutti i diritti/doveri previsti per la categoria di soci prescelta.
- c) I volontari occasionali vengono iscritti nel libro dei volontari.

ART. 14 : ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. Esso può essere monocratico oppure composto da tre membri effettivi e due supplenti; in quest'ultimo caso viene nominato al suo interno un Presidente.
2. L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni, può essere rieletto e i suoi membri possono essere anche soci dell'Associazione ma non membri dell'Organo di Amministrazione. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di organo collegiale i requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente. Per le cause di incompatibilità ed ineleggibilità si applicano l'art. 2399 del Codice Civile.

3. L'Organo di Controllo:

- a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 15 del presente Statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs 117/2017 art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ha diritto di partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione delle quali deve ricevere convocazione e ha diritto in ogni caso a ricevere i verbali delle stesse. Partecipa all'assemblea dei soci senza diritto di voto.
6. L'assemblea ne delibera il compenso e gli eventuali rimborsi spesa ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 117/17.

ART. 15: ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ha diritto di partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione delle quali deve ricevere la convocazione e ha diritto in ogni caso a ricevere i verbali delle deliberazioni. Partecipa alle assemblee dei soci senza diritto di voto.

L'assemblea ne delibera il compenso e gli eventuali rimborsi spesa ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 117/17.

ART. 16: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito della Sodalitas ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
3. Il Collegio dei probiviri elegge al suo interno il presidente

ART. 17: COMITATI TECNICI

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che la Sodalitas ODV intende promuovere.

Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato Tecnico e ne nomina il coordinatore e ne stabilisce altresì gli eventuali rimborsi / compensi.

ART. 18: L'ASSISTENTE SPIRITUALE

1. Nel proseguimento dei valori Cristiani e nello spirito con cui è stata fondata l'Associazione, la Sodalitas ODV si dota di un Assistente Spirituale con il compito di contribuire alla realizzazione delle finalità caritative e di solidarietà attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.
2. L'Assistente Spirituale è nominato dal Vescovo di Iglesias (su proposta di una terna di nomi da parte del Presidente dell'Associazione) e dura in carica quattro anni, salvo differenti indicazioni del Vescovo di Iglesias.
3. L'Assistente Spirituale partecipa, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.
4. La decadenza di tale figura deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci o decisa dal Vescovo di Iglesias.

ART. 19: PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio della Sodalitas ODV, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione Sodalitas ODV, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali e finanziarie;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
 - g) Contributi dello Stato, di Enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - h) Entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;

- i) Ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.
4. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20: BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale della Sodalitas ODV ha inizio il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.
3. Qualora le entrate dell'Associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto di cassa; in tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.
4. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti di eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.
6. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del Dlgs 117/2017 da sottoporre all'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve essere depositato in sede almeno dieci giorni prima dell'assemblea per essere consultato da ogni associato.
7. È fatto obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 : LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito;
- e) Libro dei volontari che svolgono attività continua;
- f) Libro dei volontari che svolgono attività occasionale;
- g) Altri libri che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno istituire e/o che dovranno essere istituiti per legge.

ART. 22: PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUITO

1. La Sodalitas ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

3. In presenza di lavoratori dipendenti l'Associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 23: RESPONSABILITA' – ASSICURAZIONE

1. I soci che prestano la loro attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.
2. La Sodalitas ODV può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale e extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 24: CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente della Sodalitas ODV quale suo legale rappresentante.
2. 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede della Sodalitas ODV.

ART 25: SCIoglimento, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria dei Soci designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.
2. In caso di totale assenza di patrimonio l'Assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione senza previa messa in liquidazione.
3. Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'Assemblea

ART 26: NORME DI RINVIO

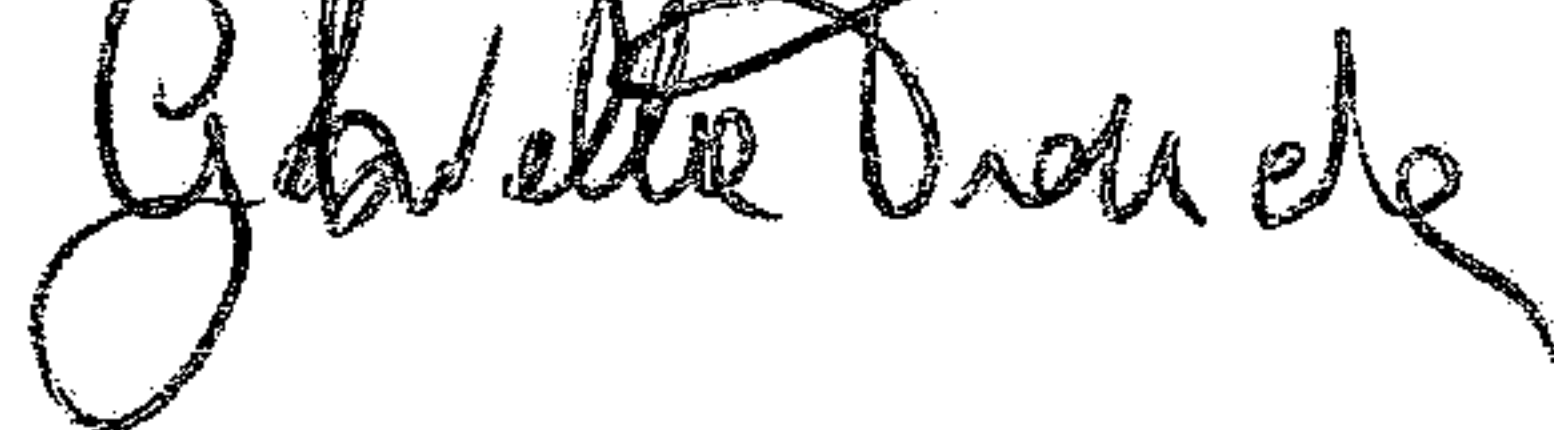
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117 (codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile il Codice Civile e le altre norme di legge vigenti.

2. Il presente Statuto, per quanto riguarda il periodo fiscale entrerà in vigore solo dalla data prevista dall'articolo 104 comma 2 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117 (codice del Terzo Settore), a questo termine si collega anche la cessazione delle recenti clausole ONLUS divenute incompatibili con le nuove discipline del Codice del Terzo Settore.
3. Per eventuali controversie che dovessero crearsi, il foro competente è il Tribunale Ordinario di Cagliari.

Iglesias, 20 ottobre 2020

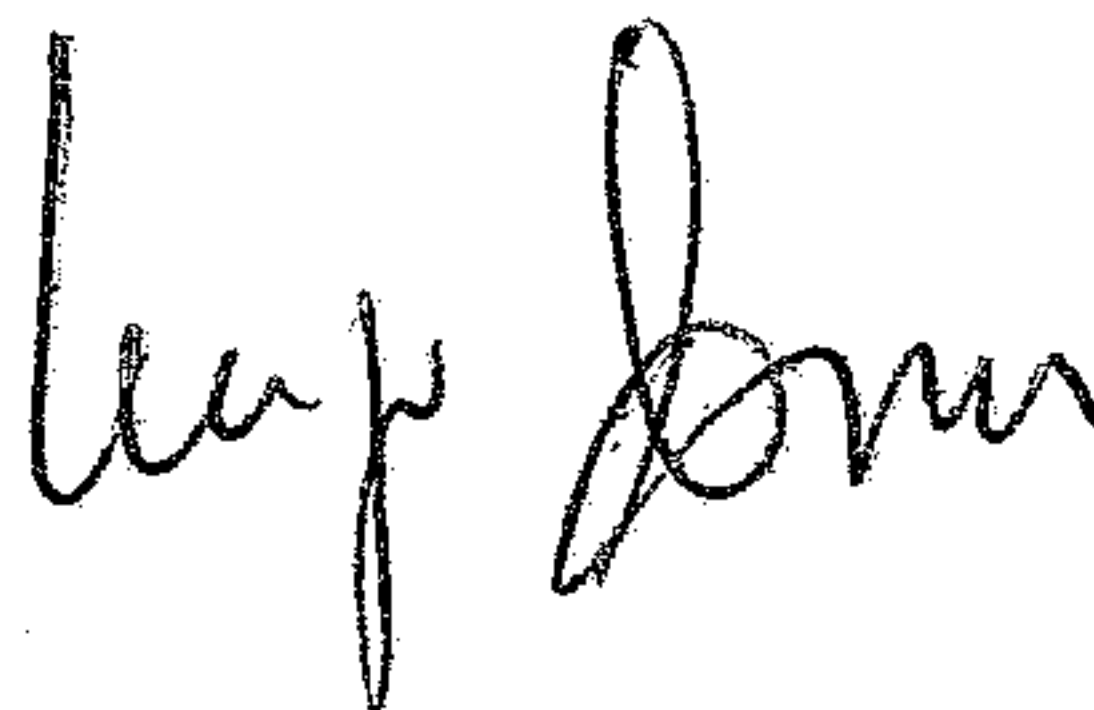
LA SEGRETARIA

Gabriella Troncia



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Luigi Cossu



Registrato a IGLESIAS il 30 OTT. 2020
al N. 1047 3°
euro / ESENTE
Cedolare secca

